

Disallineamenti da ibridi

Effetti sulla determinazione dell'imponibile in Italia di soggetti appartenenti a gruppi multinazionali

Torino, 24 Novembre 2021
Giovanni Rolle & Francesco Scarfone

Introduzione

Fonti

- » *Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements, Action 2 - 2015 Final Report*
- » *Neutralising the effects of branch mismatch arrangements, Action 2: Inclusive Framework on BEPS, 2017*
- » ATAD I (Direttiva UE 2016/1164), come modificata da ATAD II (Direttiva UE 2017/952)
- » D.lgs. 29 novembre 2018 n. 142

Ambito

- » La disciplina dei disallineamenti da ibridi (“*hybrid mismatch*”) intende contrastare un’ampia gamma di strumenti e impostazioni intesi a sfruttare la diversa **qualificazione** di strumenti e soggetti in diversi ordinamenti.
- » L’impatto più rilevante (oggetto di esame in questa presentazione) riguarda le ipotesi di **non deducibilità di costi** in capo a soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia, in dipendenza del corrispondente trattamento fiscale in capo ad un soggetto residente o stabilito all’estero (beneficiario o investitore).

I soggetti (*articolo 7*)

Pagatore

- » Lo Stato italiano è lo Stato del **pagatore** qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo

Investitore


- » Lo Stato italiano è lo Stato dell'**investitore** qualora il componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile.

Beneficiario

- » Lo Stato italiano è lo Stato del **beneficiario** laddove il componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore.

Ipotesi A – Strumento finanziario ibrido (*articolo 6, comma 1, lettera r, numeri 1 e 2*)


Imprese associate; sede centrale/stabile organizzazione o accordo strutturato



- » Strumento finanziario ossia «(...) rapporto giuridico di finanziamento ovvero di (...) investimento di capitale (...)»
- » Che genera deduzione senza inclusione (entro il periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del «pagamento»)
- » A causa di differenze di qualificazione, non a causa dello *status* fiscale del beneficiario o del regime speciale dello strumento

Ipotesi B – Beneficiario ibrido (*articolo 6, comma 1, lettera r, numero 3*)


Imprese associate o accordo strutturato



- » Genera deduzione senza inclusione
- » A causa di differenze nell'allocazione del componente reddituale a favore del beneficiario o dell'investitore (*rectius*, qualsiasi soggetto con una partecipazione nel beneficiario – entità ibrida inversa)
- » Non a causa dello *status* di esenzione da imposta del beneficiario

Ipotesi C – (Dis)allocazione casa madre/PE (*articolo 6, comma 1, lettera r, numero 4*)


Imprese associate; sede centrale/stabile organizzazione o accordo strutturato



- » Genera deduzione senza inclusione
- » A causa di differenze nell'allocazione del componente reddituale fra PE e casa madre (o fra diverse PE)
- » Non a causa dello status di esenzione da imposta del beneficiario (o delle PE?)


Ipotesi D – Stabile organizzazione disconosciuta (articolo 6, comma 1, lettera r, numero 5)

Imprese associate; sede centrale/stabile organizzazione o accordo strutturato



- » Genera deduzione senza inclusione
- » A causa di differenze nella determinazione dell'esistenza della PE (riconosciuta dallo Stato dell'Investitore, disconosciuta dallo Stato della fonte) e se l'Investitore opta per il regime della *branch exemption*
- » Non a causa dello status di esenzione da imposta della PE


Ipotesi E – Pagatore ibrido (articolo 6, comma 1, lettera r, numero 6)



- » Genera deduzione senza inclusione
- » In quanto il corrispondente componente positivo di reddito non è riconosciuto come tale nella giurisdizione dell'Investitore/Beneficiario e nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la compensazione del pagamento, costo o perdita, con un reddito non «a doppia inclusione» (e.g. reddito attribuibile ad un altro soggetto passivo non imponibile nello Stato dell'Investitore/Beneficiario)
- » Non a causa dello *status* di esenzione da imposta dell'Investitore/Beneficiario

Ipotesi F – *Deemed branch payments (articolo 6, comma 1, lettera r, numero 7)*


Imprese associate; sede centrale/stabile organizzazione o accordo strutturato



- » Genera deduzione senza inclusione del «pagamento figurativo»
- » A causa del disconoscimento del componente positivo di reddito in capo all'Investitore/Beneficiario e nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la compensazione del pagamento, costo o perdita, con un reddito non «a doppia inclusione» (e.g. reddito attribuibile ad un altro soggetto passivo non imponibile nello Stato dell'Investitore/Beneficiario)
- » Non a causa dello status di esenzione da imposta dell'Investitore/Beneficiario

Ipotesi G – Doppia deduzione (*articolo 6, comma 1, lettera r, numero 8*)

Imprese associate; sede centrale/stabile organizzazione o accordo strutturato



- » Genera doppia deduzione (dello stesso pagamento, costo o perdita)
- » A causa della compensazione del pagamento, costo o perdita, con un reddito non «a doppia inclusione» (e.g. reddito attribuibile ad un altro soggetto passivo non imponibile nello Stato dell'Investitore)

Meccanismi di contrasto (*articolo 8*)

Disallineamenti Risposte	Deduzione senza inclusione	Doppia deduzione
Risposta primaria	<ul style="list-style-type: none"> » Qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore, la deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. » L'inclusione nello Stato della casa madre ovvero nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi. 	<ul style="list-style-type: none"> » La deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell'investitore.
Risposta secondaria	<ul style="list-style-type: none"> » Qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato del pagatore, l'importo del corrispondente componente positivo di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento è imponibile in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. » L'indeducibilità nello Stato del pagatore ovvero l'inclusione nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione del soggetto passivo deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi. 	<ul style="list-style-type: none"> » La deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato dell'investitore. » L'indeducibilità nello Stato dell'investitore deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi.